

Linee guida per l'attuazione dell'articolo 4bis della legge regionale n. 9 del 1983

1. Premessa

L'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico è ad oggi disciplinato:

- dalla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9, "*Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico*", così come successivamente modificata ed integrata da:
 - la legge regionale n.19 del 28 dicembre 2009 "*Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa*" – articolo 10 -;
 - la legge regionale n.7 del 05 maggio 2011 "*Modifiche delle leggi regionali 7 gennaio 1983, n. 9, concernente il rischio sismico, 25 agosto 1989, n. 15, concernente l'ordinamento amministrativo del consiglio regionale, 28 marzo 2007, n. 4, concernente la materia della gestione dei rifiuti, 30 aprile 2002, n.7, concernente l'ordinamento contabile della regione Campania, 28 novembre 2008, n. 16, e 3 novembre 1994, n. 32, concernenti il riordino del servizio sanitario regionale e 15 marzo 2011, n. 4, concernente la legge finanziaria regionale 2011*" – articolo 1,
 - la legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1, "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2012)*" – articolo 33 -;
- dal relativo regolamento regionale di attuazione n. 4 del 2010 "*Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania*", così come successivamente modificato ed integrato da:
 - il regolamento regionale n. 2 del 2011 "*Integrazione al Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti ai fini della prevenzione dal rischio sismico in Campania n. 4 del 2010, emanato con D.P.G.R. n. 23 del 11 febbraio 2010*";
 - il regolamento regionale n. 2 del 2012 "*Modifica del regolamento regionale 11 febbraio 2010 n.4 – (Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti ai fini della prevenzione dal rischio sismico in Campania)*).

2. Attività e funzioni disciplinate dagli articoli 2, 4 e 5 della legge regionale n. 9 del 1983

La legge regionale n. 9 del 1983 disciplina le attività e le funzioni, svolte attualmente dai competenti Settori provinciali del Genio Civile, di seguito elencate:

1. ricezione delle denunce dei lavori strutturali presentate dai committenti o dai costruttori che eseguono in proprio per il rilascio del provvedimento di autorizzazione o di deposito sismico (articolo 2 comma 1);
 2. ricezione della valutazione della sicurezza e rilascio della relativa attestazione (articolo 2 comma 5);
 3. svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica e di deposito sismico (articolo 2 comma 10);
 4. rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica (articolo 4 comma 1);
 5. rilascio dei provvedimenti di deposito sismico (articolo 4 comma 3);
 6. effettuazione dei controlli sulla progettazione con metodi a campione (articolo 4 comma 3);
 7. effettuazione dei controlli sulla realizzazione dei lavori interessanti (articolo 5 comma 4):
 - a) gli edifici di interesse strategico e le opere infrastrutturali, di interesse statale e regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile;
 - b) gli edifici e le opere infrastrutturali, di interesse statale e regionale, che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;
 8. ricezione della relazione a strutture ultimate redatta dal direttore dei lavori (articolo 5 comma 3),
 9. ricezione del certificato di collaudo (articolo 5 comma 3).
- Le predette attività sono, inoltre, interconnesse con le seguenti:
10. ricezione delle comunicazioni di variazioni della denuncia dei lavori originaria:
 - ✓ comunicazioni di dimissioni o nuova nomina o revoca del direttore dei lavori/collaudatore/costruttore,

- ✓ voltura dell'autorizzazione o del deposito sismico rilasciato,
- 11. svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito della relazione a struttura ultimata,
- 12. svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito degli atti di collaudo,
- 13. ricezione delle richieste di accesso agli atti tecnici ed amministrativi relativi ai provvedimenti sismici emessi, formulate ai sensi del Capo V della Legge n.241/90 s.m.i. e svolgimento dei conseguenti procedimenti amministrativi,
- 14. conservazione ed archiviazione degli atti e progetti.

3. Opere strutturali non oggetto del trasferimento

La trasferibilità di funzioni ai comuni, alle unioni dei comuni o comuni in forma associata prevista dal citato articolo 4-bis della vigente legge regionale n. 9 del 1983, riguarda solo alcune categorie di opere edili, rimanendo in capo al Settore provinciale del Genio Civile la competenza per il rilascio dell'autorizzazione sismica *“per opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna”*.

Il lessico utilizzato dal legislatore introduce un'incertezza interpretativa rispetto alla consolidata terminologia in uso nel campo delle costruzioni in zona sismica, ove le opere sono classificate in *“strategiche o rilevanti di interesse nazionale”* (Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 21/10/2003), *“strategiche o rilevanti di interesse regionale”* (deliberazione di Giunta Regionale n. 3537 del 05/12/2003) e sono distinte in funzione della *“Classe d'uso”* I-II-III-IV (2.4.2 delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al Decreto Ministro Infrastrutture 14/01/2008). Analoga incertezza è riscontrabile nell'ambito della normativa sismica regionale ove opera la sola distinzione tra lavori strutturali ordinari e quelli definibili *“minori”* (art. 9-bis della legge regionale n. 9 del 1983).

Per tutto quanto sopra, si precisa, ai fini della corretta interpretazione dell'articolo 4-bis, quanto segue:

1. le *“opere pubbliche”* sono quelle per la cui realizzazione devono eseguirsi *“lavori pubblici”*, cioè lavori soggetti alla disciplina di cui al Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. e alla Legge regionale del 27 febbraio 2007 n. 3 s.m.i.;
2. nell'espressione *“opere pubbliche”* sono ricompresi anche i *“lavori pubblici”* eseguiti su opere private;
3. le opere *“di interesse pubblico”* corrispondono a:
 - ✓ quelle *“strategiche o rilevanti di interesse nazionale”* (Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 21/10/2003) ovvero *“strategiche o rilevanti di interesse regionale”* (deliberazione di Giunta Regionale n. 3537 del 05/12/2003),
 - ✓ quelle così definite da altre specifiche norme,
 - ✓ quelle dichiarate di pubblica utilità;
4. le *“opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna”*, fatto salvo il limite di altezza imposto, ricomprendono anche quelle su cui si eseguono lavori definibili quali *“Lavori minori”* ai sensi dell'art.2, comma 9-bis, della legge regionale n. 9 del 1983;
5. il limite di altezza per le *“sopraelevazioni”* (art. 90 del d.P.R. 06 giugno 2001 n. 380), ai fini della verifica del superamento dei *“metri 10,50 dal piano campagna”*, è riferito alla configurazione altimetrica dell'opera dopo la prevista esecuzione dell'intervento edilizio progettato;
6. il limite di altezza di *“metri 10,50”* è riferito alla massima altezza strutturale fuori terra dell'opera oggetto dei lavori, individuata e misurata a partire dal punto più depresso del piano di campagna indicato negli elaborati di progetto.

4. Attività e funzioni non oggetto del trasferimento

Il comma 1 dell'articolo 4-bis della legge regionale n.9 del 1983 precisa: *“- omissis - Il rilascio dell'autorizzazione sismica per opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna resta in capo al settore del Genio civile”*.

Tale periodo indica sinteticamente le attività e le funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico che, qualora fosse attuato il trasferimento, resterebbero comunque in capo ai Settori provinciali del Genio Civile.

Nel dettaglio, per i soli lavori strutturali interessanti *opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna*, esse sono:

1. ricezione delle denunce dei lavori strutturali presentate dai committenti o dai costruttori che eseguono in proprio per il rilascio del provvedimento di autorizzazione sismica,
2. svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica,
3. rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica.

Inoltre le predette attività sono interconnesse con le seguenti, qualora scaturenti da autorizzazioni sismiche rilasciate dal Settore provinciale del Genio Civile, che quindi restano in capo alle predette strutture regionali:

4. ricezione della relazione a strutture ultimate redatta dal direttore dei lavori,
5. ricezione del certificato di collaudo,
6. ricezione delle comunicazioni di variazioni della denuncia dei lavori originaria:
 - ✓ comunicazioni di dimissioni o nuova nomina o revoca del direttore dei lavori/collaudatore/costruttore,
 - ✓ voltura dell'autorizzazione sismica rilasciata,
7. svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito della relazione a struttura ultimata,
8. svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito degli atti di collaudo,
9. ricezione delle richieste di accesso agli atti tecnici ed amministrativi relativi alle autorizzazioni sismiche emesse, formulate ai sensi del Capo V della Legge n.241/90 s.m.i. e svolgimento dei conseguenti procedimenti amministrativi.
10. conservazione ed archiviazione dei relativi atti e progetti.

5. Attività e funzioni oggetto del trasferimento

Il comma 1 dell'articolo 4-bis della legge regionale n.9 del 1983 prescrive:

“Le attività e le funzioni di competenza del settore provinciale del Genio civile, di cui agli articoli 2, 4 e 5, come modificati dall'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa), sono trasferite ai comuni, alle unioni dei comuni o dei comuni in forma associata che, – omissis -, fanno specifica richiesta – omissis -. Il rilascio dell'autorizzazione sismica per opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna resta in capo al settore del Genio civile”.

Per effetto di tale disposizione e di tutto quanto già specificato nei precedenti paragrafi 2, 3 e 4, sono, quindi, trasferibili su richiesta le attività e le funzioni, svolte attualmente dai competenti Settori provinciali del Genio Civile, di seguito elencate:

1. ricezione delle denunce dei lavori, ad eccezione di quelli da eseguirsi per le opere di cui al precedente paragrafo 3 (articolo 2 legge regionale n.9 del 1983),
2. ricezione della valutazione della sicurezza, riferita a qualsiasi tipologia di opere, rilascio della relativa attestazione e conservazione degli atti (articolo 2 legge regionale n.9 del 1983),
3. svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica, ad eccezione delle opere di cui al precedente paragrafo 3 (articolo 2 legge regionale n.9 del 1983),
4. rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica – anche se relativi a lavori che interessano abitati dichiarati da consolidare, a sopraelevazioni di edifici e a lavori relativi a denunce in sanatoria –, e conservazione dei relativi atti, ad eccezione delle opere di cui al precedente paragrafo 3 (articolo 4 legge regionale n.9 del 1983),
5. svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche al rilascio dei provvedimenti di deposito sismico, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere (articolo 2 legge regionale n.9 del 1983),
6. rilascio dei provvedimenti di deposito sismico, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere, e conservazione dei relativi atti (articolo 4 legge regionale n.9 del 1983),
7. effettuazione dei controlli sulla progettazione con metodi a campione, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere e conservazione dei relativi atti (articolo 4 legge regionale n.9 del 1983)

8. controllo sulla realizzazione dei lavori interessanti (articolo 5 comma 4):
 - a) gli edifici di interesse strategico e le opere infrastrutturali, di interesse statale e regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile;
 - b) gli edifici e le opere infrastrutturali, di interesse statale e regionale, che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;
 9. ricezione della relazione a strutture ultimate redatta dal direttore dei lavori, ad eccezione dei lavori o delle opere di cui al precedente paragrafo 3 (articolo 5 legge regionale n.9 del 1983)
 10. ricezione degli atti e del certificato di collaudo, ad eccezione dei lavori o delle opere di cui al precedente paragrafo 3 (articolo 5 legge regionale n.9 del 1983);
- Inoltre si precisa che, ai fini dell'efficace ed efficiente applicazione dell'articolo 4-bis in oggetto, sono oggetto di trasferimento le ordinarie attività interconnesse con le attività e le funzioni indicate ai precedenti punti da 1 a 10 di seguito elencate, qualora relative a lavori che non interessano *“opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna”*:
11. ricezione delle comunicazioni di variazioni della denuncia dei lavori :
 - ✓ comunicazioni di dimissioni o nuova nomina o revoca del direttore dei lavori/collaudatore/costruttore,
 - ✓ voltura dell'autorizzazione o del deposito sismico rilasciato,
 12. svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito della relazione a struttura ultimata,
 13. svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito degli atti di collaudo,
 14. ricezione delle richieste di accesso agli atti tecnici ed amministrativi relativi ai provvedimenti sismici emessi dai comuni, dall'unione di comuni o comuni in forma associata, formulate ai sensi del Capo V della Legge n.241/90 s.m.i., e svolgimento dei conseguenti procedimenti amministrativi,
 15. conservazione ed archiviazione dei relativi atti e progetti